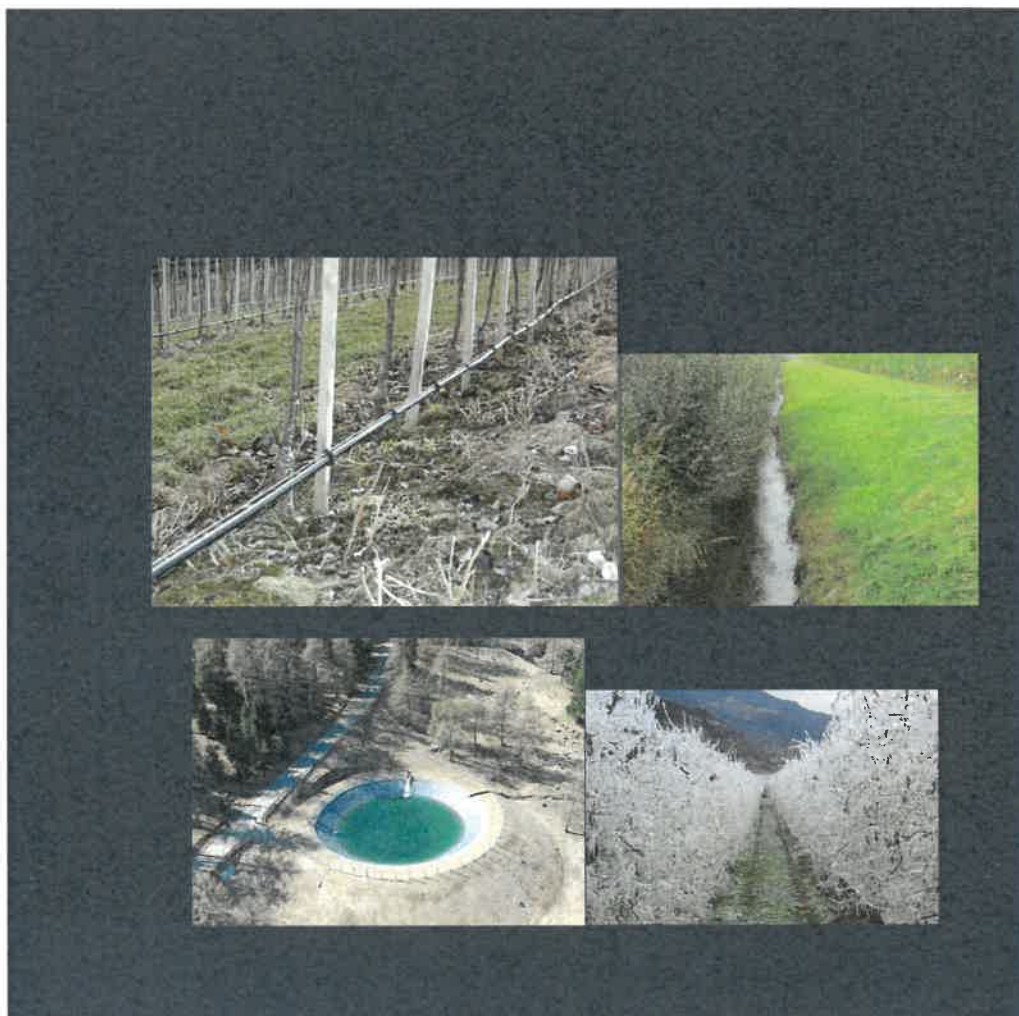




Consorzio di bonifica “Valle Venosta” - piano di classifica

Il piano di classifica per il riparto delle spese a carico dei proprietari fondiari nel comprensorio del consorzio di bonifica „Valle Venosta“ per l'amministrazione, la costruzione, la gestione e manutenzione degli impianti consortili





1 Premessa

L'attività di bonifica rappresenta uno strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli, finalizzato al miglioramento del reddito dell'agricoltura e al mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio.

L'adozione del piano di classifica costituisce la base giuridica che consente al consorzio di bonifica di emettere i ruoli fiscali per i contributi consortili dei terreni nel comprensorio del consorzio. In conformità alla legislazione e alla giurisprudenza vigenti, al Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 e alla Legge Provinciale n. 5 del 28 settembre 2009, tutti beni immobili che beneficiano direttamente delle attività del consorzio di bonifica sono obbligate a versare un contributo.

2 Il Piano di classifica: quadro normativo

2.1 Premessa

L'art. 864 del codice civile prevede che i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

La Provincia autonoma di Bolzano ha promulgato la L. P. 28 settembre 2009, n. 5 recante "Norme in materia di bonifica" (pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43), la quale fissa all'art. 30 i criteri per la contribuzione consortile:

1. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extra agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica, che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni della presente legge e nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. In questi rientrano le spese per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza delle opere nonché il funzionamento del consorzio.
2. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione, da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili.



3. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ed hanno natura tributaria.
4. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione, vigilanza e manutenzione delle opere di bonifica, chiunque utilizzi in qualsiasi modo le medesime è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.
5. Ai fini del riparto delle spese consortili, gli immobili presenti nel territorio consortile vengono classificati dal consiglio dei delegati del consorzio di bonifica sulla base del beneficio ottenuto dall'azione di bonifica. Qualora il consiglio dei delegati non provveda alla classificazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, vi provvede un apposito commissario a tal fine nominato dalla Giunta provinciale. Le relative spese sono a carico del consorzio di bonifica inadempiente.
6. Il beneficio è riferito alle azioni di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Esso è distinto in:
 - a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
 - b) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio, dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
 - c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. La Giunta provinciale emana i criteri per il calcolo dei costi relativi al beneficio del servizio irriguo.
 - d) beneficio di presidio del territorio rurale, individuato dal vantaggio tratto dagli immobili, dal complesso di interventi volti alla conservazione ed allo sviluppo del territorio rurale.
7. Il piano di classifica approvato dal consiglio dei delegati ai sensi del comma 5 viene pubblicato all'albo pretorio dei comuni relativi per dieci giorni successivi.
Contro il presente piano è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
Il piano di classifica viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige. Eventuali successive modifiche al piano sono soggette alle stesse procedure previste dal presente articolo.



8. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuzione, in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuzione.
9. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizzi a qualsiasi titolo opere di bonifica come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
10. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone, da determinare in proporzione al beneficio ottenuto secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica.
11. I gestori di servizi di depurazione e di fognatura che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Tale beneficio, secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica, è individuato sulla base dell'intera area, anche se non inclusa nel comprensorio consortile, che beneficia del servizio di fognatura e depurazione. Il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue e meteoriche, è assolto dal gestore del servizio di depurazione.
12. Alla riscossione dei contributi si provvede secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

Tale legge è in armonia con i contenuti della legislazione dello Stato in tema di bonifica, basata sul Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale", il quale fissa natura e ambito del potere impositivo dei consorzi di bonifica al fine di provvedere alle spese per esercizio e manutenzione delle opere ad esso affidate in gestione.

In ottemperanza alla suddetta Legge provinciale, il consorzio di bonifica "Valle Venosta" ha provveduto alla redazione del presente piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e d'irrigazione.

Si ricorda che il piano di classifica rappresenta fundamentalmente un'operazione di stima; in quanto tale, tuttavia, deve assumere dalla normativa tutti gli elementi essenziali affinché i giudizi espressi siano aderenti ai principi che il legislatore ha inteso affermare in ordine alla materia analizzata.

Le valutazioni tecniche ed economiche che stanno alle base del piano di classifica richiedono che siano chiari i presupposti di legge necessari; a tal fine si analizzano i seguenti aspetti:

- il potere impositivo dei consorzi di bonifica
- il beneficio di bonifica e di irrigazione
- beni oggetto di imposizione
- soggetti obbligati



2.2 Il potere impositivo dei consorzi di bonifica

Ricordando che i contributi imposti dai consorzi sono stati assimilati alle entrate tributarie, occorre sottolineare che il potere impositivo ha per oggetto tutti gli immobili che traggono beneficio diretto dalla bonifica, qualunque sia la loro destinazione (agricola o extra-agricola); si noti in merito che già all'art. 10 del R.D. n. 215/1933 si chiamavano a contribuire lo Stato e gli enti territoriali per i beni di loro pertinenza.

L'imposizione a carico degli immobili extra-agricoli non rientra nel novero delle determinazioni discrezionali rimesse alla valutazione dell'ente impositore. Al contrario costituisce atto dovuto per evitare una sperequazione tra i proprietari che sarebbe ingiusta oltre che illegittima. L'elemento che più di ogni altro impone un attento inquadramento del problema è quello che riguarda la quantificazione del beneficio e quindi del carico contributivo; la legge stabilisce a tal fine che tutti gli immobili siano trattati con il medesimo metro valutativo, il quale, nel caso di vantaggio tipicamente derivante dalle opere di bonifica deve per forza di cose fare riferimento all'incremento di valore fondiario, ovvero alla difesa dello stesso.

2.3 Il beneficio di irrigazione e di bonifica

L'irrigazione e la bonifica esplicano i loro effetti in varie direzioni di natura economica, ambientale e sociale; ne consegue che a fronte della realizzazione delle opere si sono prodotti e si continuano a produrre benefici di natura diversa, tutti riconosciuti dalla legislazione, la quale ha individuato in questi, la ragione fondamentale della destinazione di risorse finanziarie pubbliche.

In sintesi, il beneficio si configura nel vantaggio che ciascun immobile ricadente nel comprensorio riceve dalla bonifica; tale vantaggio deve determinare una valorizzazione economica.

Inoltre, va considerato il beneficio derivante dall'esecuzione delle opere destinate all'interesse generale che si esplica nel miglioramento complessivo delle condizioni sociali, economiche, ambientali ed igienico-sanitarie, i cui effetti possono proiettarsi anche al di fuori del comprensorio.

Il legislatore ha sempre riconosciuto una funzione pubblica alla bonifica e di conseguenza ne ha anche sostenuto l'esecuzione con il finanziamento delle opere.

I proprietari degli immobili beneficiari sono chiamati a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica in relazione al beneficio da esse arrecato.

Di tutti gli aspetti inerenti il potere impositivo dei consorzi, quello della connotazione e della quantificazione del beneficio, rappresenta il più rilevante dal punto di vista dell'analisi estimativa che si compie nell'ambito del piano.

Al beneficio di bonifica va aggiunto il contributo a copertura dei costi per l'amministrazione e gestione ordinaria del consorzio con un contributo fisso per unità di superficie iscritta.



Patrimonio imponibile

Sono oggetto di imposizione gli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica; si considerano tutti i beni che rientrano nella previsione di cui all'art. 812 c.c. ("il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo"), che hanno tratto beneficio dalle opere di bonifica e che continuano a giovare dei vantaggi conseguenti alla loro continua manutenzione ed esercizio.

In sostanza sono tre gli elementi che, riscontrati, individuano i beni soggetti ad imposizione:

1. la natura di bene immobile
2. *l'inclusione del bene nel comprensorio del consorzio*
3. l'esistenza di un beneficio, anche potenziale, inteso nei termini di un vantaggio di natura fondiaria, legato con rapporto di causalità all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica

2.4 Soggetti obbligati

La normativa fa riferimento esclusivo ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà dei beni sopracitati.

2.5 Limiti del Potere di imposizione

Il potere di imposizione non può estendersi a beni mobili o a immobili siti al di fuori del comprensorio o ad immobili che non traggano alcun beneficio dagli interventi di bonifica.

3 I piani di classifica precedenti

Non risultano agli atti, piani di classifica veri e propri che siano mai stati adottati dal consorzio di bonifica. La ripartizione delle spese per gli impianti consortili è stata approvata con le delibere del consiglio dei delegati n. 6 del 23 dicembre 1995 e n. 5 del 19 giugno 1999, che contengono le idee di base di una classificazione.

Il criterio di base adottato negli ultimi decenni è il seguente:

- le particelle edificiali sono soggette a contribuzione solo nel caso di benefici ottenuti
- le particelle fondiari partecipano alla contribuzione in misura unitaria (superficie, periodo)



Nel comprensorio del consorzio non esistono impianti idrovori in quanto i bacini interessati scaricano naturalmente in Adige senza bisogno di sollevamento meccanico.

Per quanto riguarda la contribuzione a carico degli immobili ricompresi nei consorzi di miglioramento fondiario “Colsano” e “Etschgenossenschaft Naturns”, si provvede con specifiche convenzioni da approvare dai rispettivi organi consorziali.

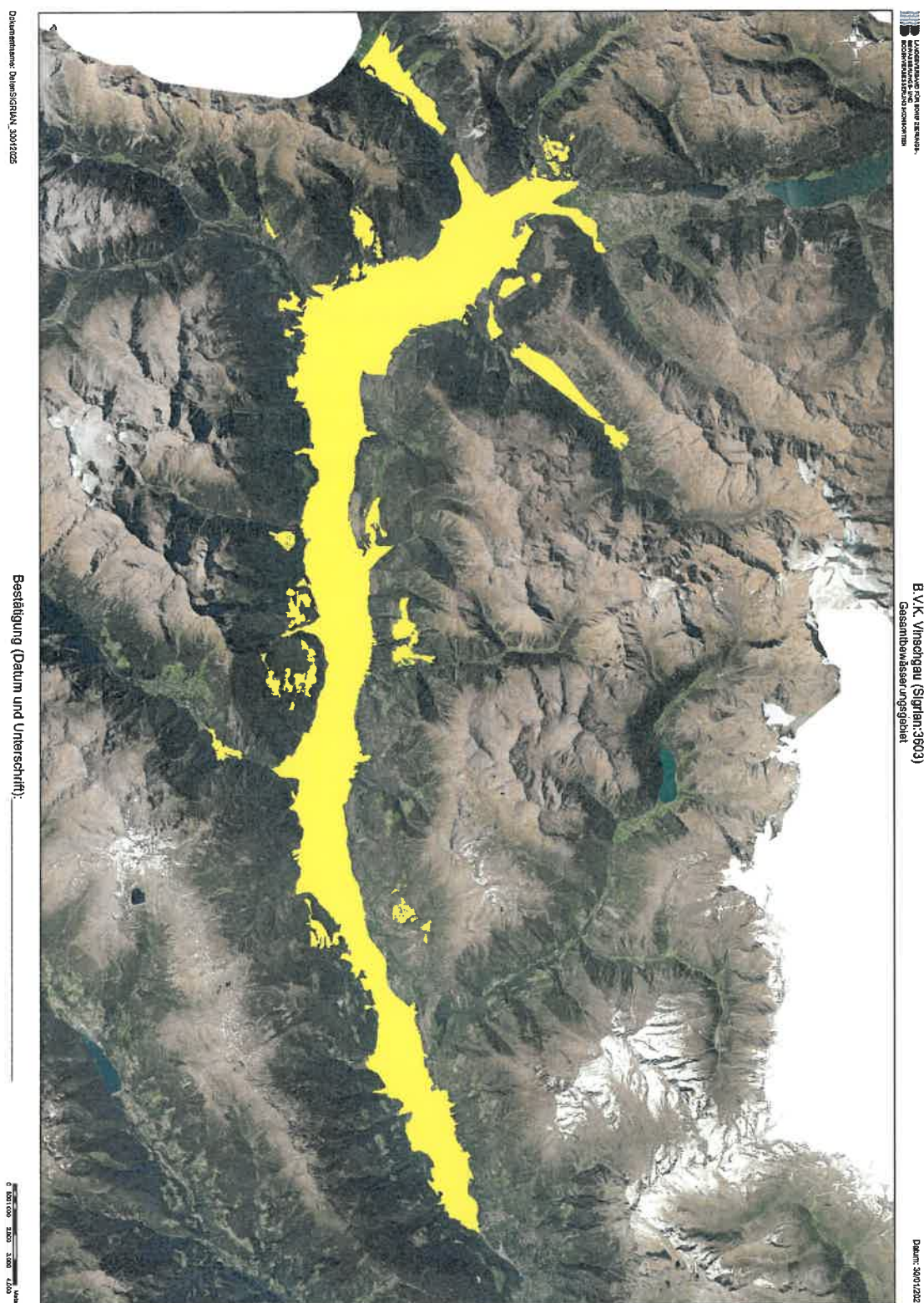
Esse riguardano la gestione e la manutenzione dei canali di bonifica di competenza della Provincia autonoma di Bolzano e autorizzano a riscuotere i contributi consortili ai sensi dello Statuto e delle disposizioni della legge provinciale n. 5/2009.

4 Il consorzio di bonifica “Valle Venosta”

Il consorzio di bonifica “Valle Venosta” venne costituito con DPR 14/10/1963 e ha sede in Silandro, Via Zerminger 12. Lo statuto fu approvato con decreto del presidente della Giunta regionale n. 35 del 26/03/1964. A sensi dell’art. 862 Il consorzio di bonifica è un “ente di diritto pubblico” ed è iscritto al numero 249 del registro provinciale dei consorzi.



- Figura 2: Suddivisione del comprensorio del Consorzio di bonifica “Valle Venosta”





La superficie complessiva del comprensorio è di ha 8.516,0825, ed interessa 16 comuni amministrativi

Tabella 1: Comuni amministrativi ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica “Valle Venosta”.

Codice ISTAT	Comune Amministrativo	Provincia	Superficie totale [ha]	Superficie interessata dal Consorzio [ha]	Percentuale interessata
021027	Curon Venosta	BZ	20965	0	0
021103	Tubre	BZ	4627	290,4956	6,2
021046	Malles	BZ	24743	1.173,7837	4,7
021036	Glorenza	BZ	1322	368,4105	27,8
021094	Sluderno	BZ	2072	498,9036	24,0
021067	Prato	BZ	5149	835,3741	16,2
021095	Stelvio	BZ	14163	31,7079	0,2
021043	Lasa	BZ	11023	1.526,0177	13,8
021093	Silandro	BZ	11517	1.276,2144	11,0
021037	Laces	BZ	7871	1.156,0282	14,6
021049	Val Martello	BZ	1428	15,9297	1,1
021018	Castelbello-Ciardes	BZ	5379	685,8999	12,7
021056	Naturno	BZ	6711	572,7777	8,5
021064	Plaus	BZ	487	36,8422	7,3
021062	Parcines	BZ	554	8,0404	1,4
021038	Lagundo	BZ	2368	39,6569	1,6
			TOTALE	8.516,0825	
	Provincia di Bolzano		739838	8.516,0825	1,15%

Le mappe catastali costituiscono la cartografia primaria per la redazione del piano di classifica e per l'imposizione dei contributi di bonifica.



Tabella 2: Comuni catastali ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica “Valle Venosta”

Comune Catastale	Superficie interessata dal Consorzio [ha]
S. Valentino	0
Tubre	290,4956
Planol	2,8667
Burgusio	67,0842
Slingia	75,0140
Clusio	46,9579
Malles	357,4992
Mazia	219,5369
Tarces	166,7147
Laudes	228,1101
Glorenza	368,4105
Sluderno	498,9036
Montechiaro	282,8057
Prato	552,5684
Stelvio	31,7079
Cengles	438,9970
Oris	237,3175
Lasa	757,8034
Alliz	91,8998
Corces	482,9461
Covelano	96,3934
Silandro	258,1883
Monte Tramontane	213,5506
Monte Sole	137,7649
Vezzano	87,3711
Coldrano	227,1302
Morter	227,8203
Laces	453,2413
Tarres	245,9148
S. Martino	1,9216



Martello	15,9297
Castelbello	106,0058
Monte Trums	62,9922
Lacinigo	68,7230
Montefranco	64,2383
Colsano	141,4033
Montefontana	39,3778
Ciardes	213,1595
Juval	0
Stava	105,2348
Naturno	327,0414
Tablà	140,5015
Plaus	36,8422
Parcines	8,0404
Lagundo II	39,6569
TOTALE	8.516,0825

5 Caratteri climatici

5.1 Le precipitazioni

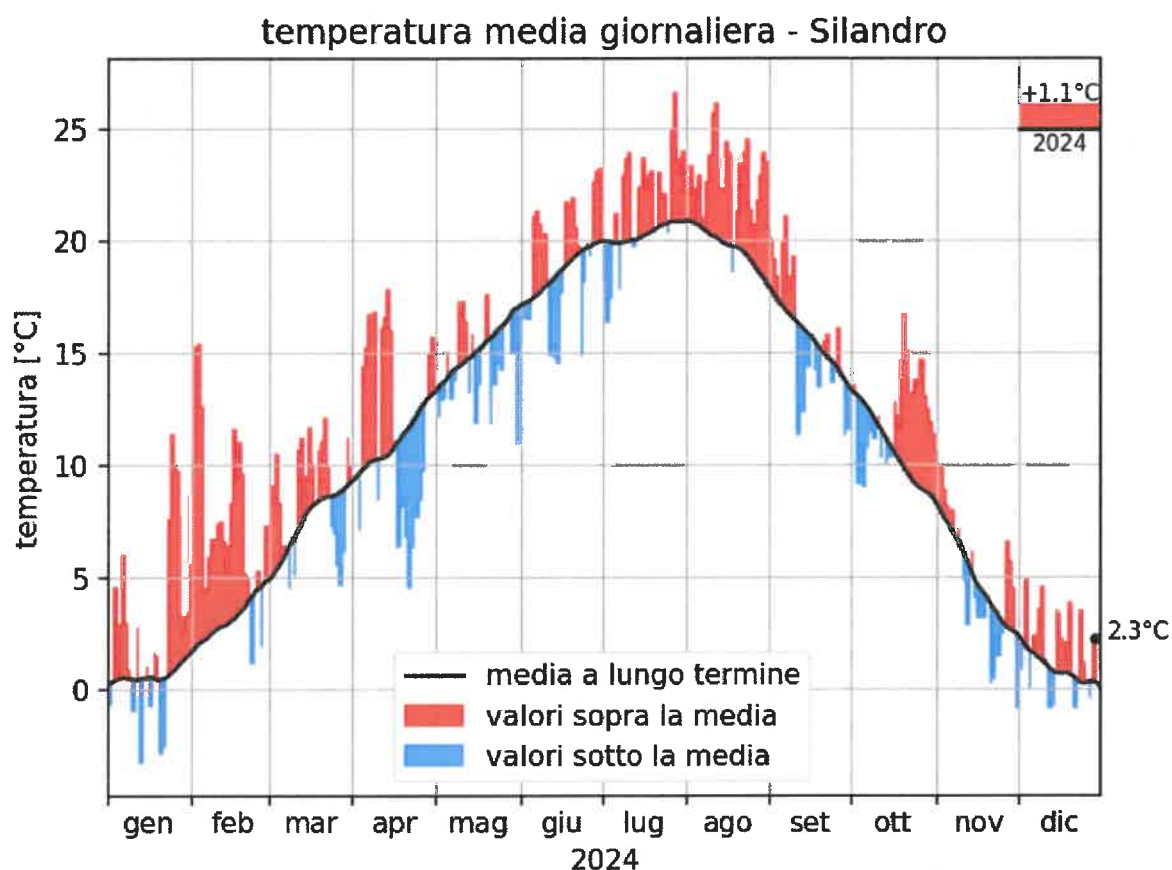
La Val Venosta rappresenta un'isola di aridità climatica nell'arco alpino. Il territorio è storicamente caratterizzato da scarsità di precipitazioni, soprattutto nel periodo vegetativo. Il cambiamento climatico in corso, caratterizzato dall'alternarsi fra periodi di precipitazione intensa e lunghi periodi siccitosi con temperature medie in continuo aumento, pone il consorzio di fronte a una sfida epocale per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche nell'interesse di tutti i consorziati. Nelle tabelle sottostanti vengono riportati dati e diagrammi dedotti dall'Ufficio idrografico della Provincia autonoma di Bolzano. Dai dati di precipitazione emerge chiaramente il deficit idrico durante la stagione vegetativa (aprile-ottobre). Tenuto conto di un fabbisogno medio nel periodo vegetativo di almeno 800 mm, è evidente il deficit che è necessario coprire per assicurare la regolarità delle produzioni agricole che hanno un risvolto importante sull'economia e sui livelli occupazionali nella valle. Peraltro, il parametro evapori-metrico tende continuamente a salire a seguito dell'aumento delle temperature medie (vedi grafico sottostante) e della ventosità. Ne consegue che l'attività principale del consorzio di bonifica "Valle Venosta" è quella dell'approvvigionamento idrico delle colture.



Tabella 4: Precipitazioni: stazioni meteorologiche interessate per il comprensorio del consorzio.

Nome stazione	Quota (m s.l.m.)	Coordin ate geogr. est	Coordin ate nord	PRECIPITAZIONI ANNUE		PRECIPITAZIONI PERIODO VEGETATIVO	
				Anni Analizz ati	Precipitaz ione media annua (mm)	aprile - ottobre	
						Anni	media
Naturno	541	10,9912 °	46,6477 °	105	534,7	105	402,6
Silandro	698	10,7803 °	46,6238 °	104	508,3	104	377,7
Oris	874	10,6496 °	46,6249 °	16	621,8	16	455,1

5.2 Le temperature



dati fino al 29/12/2024

Servizio Meteo Alto Adige

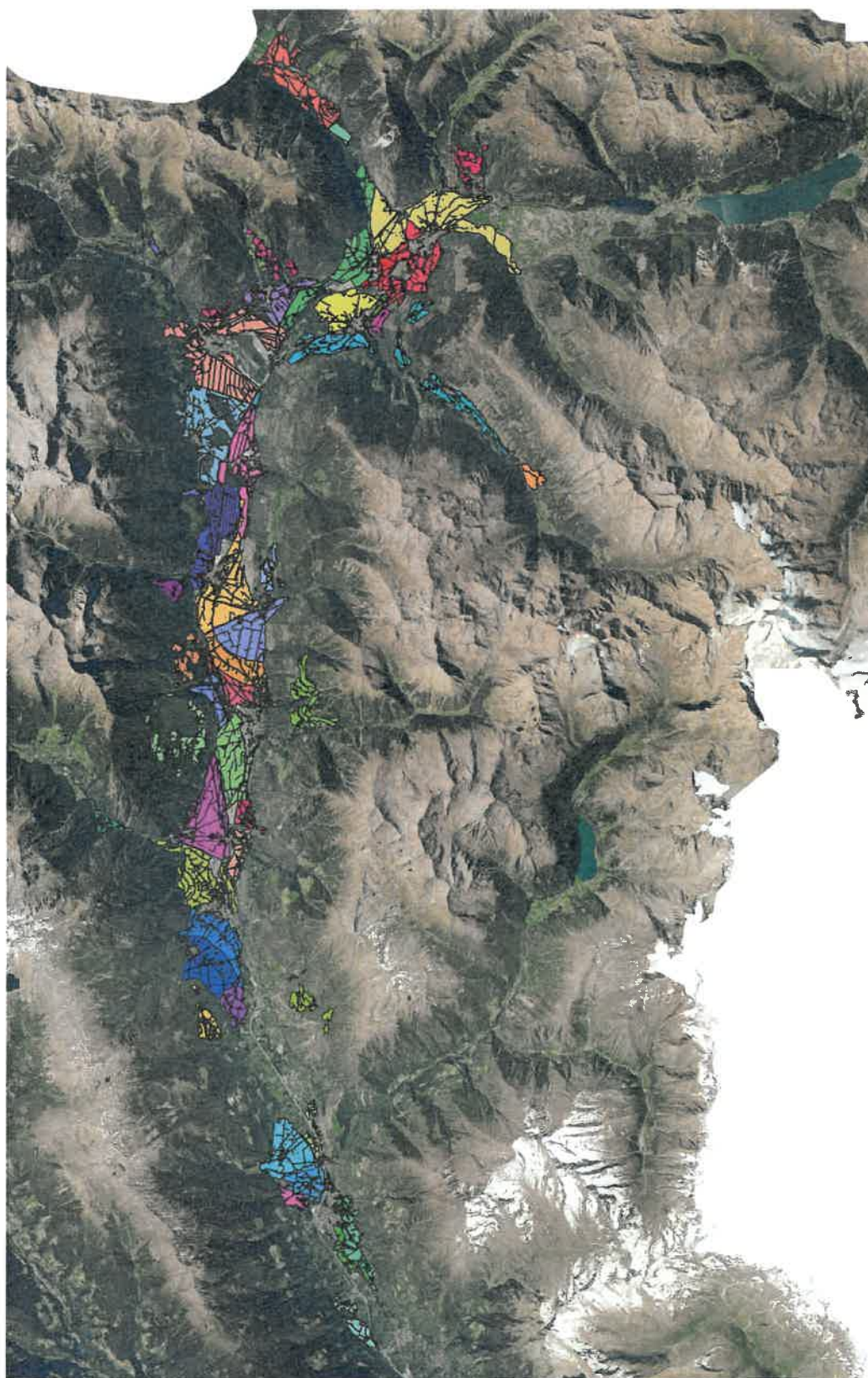


6 Le opere di bonifica del Consorzio di bonifica “Valle Venosta”

6.1 Gli impianti irrigui

Partendo dal presupposto delle condizioni climatiche l'attività principale del consorzio si riflette prioritariamente sull'irrigazione che comprende le seguenti attività:

- Aggiornamento delle concessioni idriche e dei dati catastali;
- Manutenzione ed esercizio degli impianti irrigui;
- Risanamenti e ammodernamento impianti esistenti;
- Costruzione di nuovi impianti;
- Ampliamento degli impianti irrigui antibrina;
- Gestione amministrativa e finanziaria degli impianti irrigui.



Übersicht Beregnungsanlagen Bonifizierungskonsortium Vinschgau



6.2 La rete idraulica di bonifica

La rete idrografica gestita dal consorzio di bonifica “Valle Venosta” ha una lunghezza complessiva di ca. 93 km. La rete scolante interessa quasi esclusivamente aree agricole. Aree a diversa destinazione sono ubicate soprattutto nel comune di Naturno dove il canale “Naturner Giassn” attraversa (e in parte sottopassa gli edifici raccogliendo anche le acque del rio Chiesa e dei suoi affluenti).

Le opere di bonifica gestite dal consorzio di bonifica “Valle Venosta” sono quelle previste dallo schedario provinciale delle opere di bonifica approvato con decreto della Provinciale di Bolzano n. 19908/2015 del 30/11/2015, a cui si rimanda per l’elenco e la cartografia.

Chiunque, pur non essendo un membro del consorzio, utilizzi strutture di **deflusso** delle acque piovane superficiali da qualsiasi tipo di sviluppo a qualsiasi titolo legale, è tenuto a contribuire alle spese del consorzio in proporzione al beneficio ottenuto. Il criterio di calcolo si basa sul **volume di scarico** potenziale in relazione al volume totale di deflusso, in particolare per quanto riguarda gli effetti delle diverse condizioni del suolo. Nel caso di suoli agricoli, non vengono fatte differenze in relazione alla struttura del suolo.

6.3 Le paratoie e le prese d’acqua

Il consorzio di bonifica “Valle Venosta” gestisce le opere di presa previste dalle concessioni idriche in essere. Per la loro complessità ed importanza vengono qui elencate a parte le opere di derivazione dal fiume Adige e/o dalla galleria idroelettrica Lasa-Castelbello. Tutte le opere di presa sono parte integrante dei rispettivi impianti irrigui per cui i costi che ne derivano vengono ripartiti in maniera unitaria in base all’unità di superficie ivi compresi i costi per la gestione amministrativa dei singoli progetti.

Prese sul fiume Adige per impianti in pressione:

- Glorenza
- Prato - Agumes
- Praderfeld
- Cengles
- Oris
- Laaser Möser
- Laas Allitz 1
- Laas Allitz 2
- Silandro



Dalla galleria idroelettrica Lasa-Castelbello:

- Covelano-Suppenwaal
- Plima – Morter
- Ramini – Laces
- Platzgumm (Consortio Colsano)

Dal fiume Adige per derivazioni a pelo libero (canali irrigui):

- Castelbello – Colsano (6 derivazioni con relativa paratoia)
- Naturno (Naturnser – Giassn);



6.4 La rete viaria

Il consorzio di bonifica “Valle Venosta” gestisce le sottoelencate strade:

Bonifizierungskonsortium Vinschgau - Verzeichnis Wege			
Gemeinde Naturns			
Grundparzelle	Katastralgemeinde	Fläche in m ²	Besitzer
155/14	Staben	1258	Etschgenossenschaft Staben
Gemeinde Kastelbell			
Grundparzelle	Katastralgemeinde	Fläche in m ²	Besitzer
734/1	Galsaun	1282	Obere Sandackerweg Interessentschaft
739	Galsaun	331	Hellenackerweg Interessentschaft
741/2	Galsaun	354	Scheideweg Interessentschaft
742	Galsaun	273	Scheideweg Interessentschaft
745	Galsaun	277	Premstallweg Interessentschaft
Gemeinde Latsch			
Grundparzelle	Katastralgemeinde	Fläche in m ²	Besitzer
1180/2	Tarsch	156	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1183/2	Tarsch	1726	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1183/3	Tarsch	2340	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1183/4	Tarsch	1164	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1195/1	Tarsch	480	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1196/2	Tarsch	1838	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1196/3	Tarsch	2068	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1197/3	Tarsch	1680	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1197/4	Tarsch	784	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1197/5	Tarsch	1916	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1197/6	Tarsch	200	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1197/7	Tarsch	230	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1200/2	Tarsch	1158	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2102	Latsch	2102	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2105/1	Latsch	3277	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2219	Latsch	2895	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2221	Latsch	794	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2222	Latsch	319	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2223	Latsch	105	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2224	Latsch	363	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2234	Latsch	1826	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2235	Latsch	912	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2236	Latsch	468	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2237	Latsch	624	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2238	Latsch	723	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2239	Latsch	216	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2240	Latsch	744	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2242	Latsch	335	Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2243/1	Latsch	872	Bonifizierungskonsortium Vinschgau



2244	Latsch	1407 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2245	Latsch	370 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2246	Latsch	203 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2247	Latsch	316 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2248	Latsch	78 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2249	Latsch	50 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2250	Latsch	355 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
Gemeinde Schlanders		
Grundparzelle	Katastralgemeinde	Fläche in m² Besitzer
668	Göflan	4634 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
669	Göflan	737 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
670	Göflan	247 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
671	Göflan	158 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
672	Göflan	90 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
673	Göflan	492 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
675	Göflan	578 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1360	Schlanders	572 Obere Plittweg Interessentschaft
1364	Schlanders	1694 Sandweg Interessentschaft
1365	Schlanders	165 Sandackerweg Interessentschaft
1372	Schlanders	879 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1374	Schlanders	1280 Prangenalweg Interessentschaft
1375	Schlanders	964 Schlandraunbrückenweg Interessentschaft
663/2	Kortsch	372 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
698/2	Kortsch	590 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1102	Kortsch	1031 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2036/1	Kortsch	534 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2100	Kortsch	187 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2103	Kortsch	246 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2109	Kortsch	236 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2110	Kortsch	241 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2113	Kortsch	833 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2114	Kortsch	3322 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2115	Kortsch	247 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2116	Kortsch	610 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2118	Kortsch	160 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2120/1	Kortsch	4646 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2120/2	Kortsch	2236 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2120/3	Kortsch	242 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2122	Kortsch	1333 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2124	Kortsch	4952 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
2128	Kortsch	110 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
Gemeinde Laas		
Grundparzelle	Katastralgemeinde	Fläche in m² Besitzer
3785	Laas	2230 Bonifizierungskonsortium Vinschgau



3917	Laas	2081 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3918	Laas	1482 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3919	Laas	2848 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3920	Laas	388 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3921	Laas	242 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3922	Laas	167 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3923	Laas	178 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3924/1	Laas	67 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3925/1	Laas	157 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3926	Laas	447 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
Gemeinde Prad		
Grundparzelle	Katastralgemeinde	Fläche in m² Besitzer
1199	Lichtenberg	1374 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1201	Lichtenberg	5132 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1202/3	Lichtenberg	208 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1202/4	Lichtenberg	29 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1202/5	Lichtenberg	3095 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
1210	Lichtenberg	1052 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3019	Prad	2740 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3020	Prad	3151 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3021	Prad	4662 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3022	Prad	2454 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3037	Prad	392 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3181	Prad	652 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3182	Prad	1523 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3183	Prad	4098 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3187	Prad	2037 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3188	Prad	1841 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3244	Prad	4064 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3246	Prad	964 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3364	Prad	1830 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3365	Prad	5592 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3366	Prad	4824 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3367	Prad	4879 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3368	Prad	4298 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3369	Prad	1678 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3370	Prad	2399 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3371	Prad	2185 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3372	Prad	2076 Bonifizierungskonsortium Vinschgau
3373	Prad	4709 Bonifizierungskonsortium Vinschgau

Si tratta essenzialmente di strade interpoderali di accesso ai terreni agricoli nel comprensorio del consorzio di bonifica, per una lunghezza di 45 km. Le strade sono gestite in conformità alle disposizioni della Legge provinciale n. 5/2009.



7 Criteri per il riparto delle spese

Il consorzio di bonifica „Valle Venosta“ con delibera del proprio consiglio dei delegati n. 6 del 23.12.1995, aveva deliberato, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 13.02.1933, n. 215, di ripartire le spese per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti in base all’unità di superficie. In base alle normative e alla giurisprudenza vigente, si ritiene che tale criterio debba essere mantenuto.

7.1 Costruzione e manutenzione degli impianti irrigui

7.1.1 Nuove costruzioni, potenziamenti, ristrutturazioni: dedotti i finanziamenti pubblici tutti i costi rimanenti, compresi oneri finanziari e spese amministrative relative al progetto, vengono ripartiti unitariamente per unità di superficie su tutto il comprensorio interessato dall’opera.

7.1.2 Esercizio e manutenzione degli impianti irrigui: il riparto delle spese, ivi comprese quelle energetiche, segue lo stesso schema illustrato al precedente punto 7.1.1;

7.2 Gestione e manutenzione delle bonifiche idrauliche e canali

Il riparto delle spese afferenti all’attività di bonifica idraulica avviene adottando lo stesso criterio previsto al precedente punto 7.1.1. cioè in **maniera unitaria per unità di superficie**. Con propria deliberazione il consorzio definirà i rispettivi comprensori di contribuenza.

7.3 Gestione e manutenzione delle strade interpoderali e altre

Il riparto delle spese afferenti alla gestione e manutenzione della rete viaria avviene adottando lo stesso criterio previsto al precedente punto 7.1.1. cioè in **maniera unitaria per unità di superficie**. Con propria deliberazione il consorzio definirà i rispettivi comprensori di contribuenza rispetto all’elenco sopra riportato.

7.4 Gestione e amministrazione del comprensorio del consorzio di bonifica

Viene calcolato e applicato per unità di superficie del bacino idrografico. Consiste in un importo di base basato sul beneficio economico del terreno e viene riscosso in relazione al tipo di coltura predominante nel bacino di un impianto consortile. L’importo del contributo di base viene definito con deliberazione del consiglio dei delegati. Sulla Base di questi criteri stabiliti, sono state definite 4 categorie in conformità alla deliberazione del consiglio dei delegati del 15 novembre 1997:



Categoria I : comprensorio dell'impianto consortile con più di 50 % colture intensive (frutta e verdura)

Categoria II : comprensorio dell'impianto consortile con meno di 10 % e max 50 % colture intensive

Categoria III : comprensorio dell'impianto consortile con meno di 10 % colture intensive

Categoria IV : comprensorio dell'impianto consortile nelle zone di montagna estreme e la produzione di foraggio e un altro comprensorio

*Oltre al contributo di base, viene riscossa una percentuale di contributo amministrative in relazione alle spese effettive (spese operative e/o di progetto) per coprire le spese amministrative del consorzio di bonifica. Tale percentuale è determinata in **modo scaglionato** in base al livello effettivo di spesa, mediante delibera del Consiglio dei delegati.*

Le basi giuridiche dell'attività di bonifica sono indicate nel Regio Decreto n. 215/1933, Regio Decreto n. 523/1904, art. 857 segg. e art. 862 segg. del Codice civile italiano nonché nella Legge provinciale n. 9 del 27 settembre 2009.

Il piano di classifica del Consorzio di bonifica „Valle Venosta“ è stato approvato con deliberazione del proprio consiglio dei delegati n. 4 del 16.04.2025.

Il presidente

Paul Wellenzohn



